

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 12 GIUGNO 1970

(32^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, numero 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica » (1134) (D'iniziativa dei deputati Caroli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 559, 562, 570, 571, 572, 573, 574
BALDINI	566
CASTELLACCIO	562, 563, 566, 572
GIARDINA	567
IANNELLI	567
PELLICANÒ	568
PIOVANO	565
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	562, 566, 569, 571, 572, 573, 574
ROMANO	563, 566, 572
SPIGAROLI, relatore	560, 562, 563, 568, 570, 571, 572, 574

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Arnone, Baldini, Bonazzola Ruhl Valeria, Castellaccio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, Giardi-

na, Iannelli, La Rosa, Papa, Pellicano', Piovano, Romano, Russo, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertola, Carraro e Cassano, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Treu, Murmura e Colleoni.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

Z A C C A R I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caroli ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica » (1134) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caroli, Mazzarino ed Urso: « Interpretazione autentica dell'ar-

articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P I G A R O L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame prende spunto da una norma della legge n. 282 riguardante gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato. Tale norma ha presentato notevoli difficoltà di interpretazione; ne ricorderò brevemente il contenuto.

L'articolo 4 della legge n. 282 detta norme per la formazione delle graduatorie e stabilisce che le graduatorie sono di duplice tipo: quelle che devono comprendere gli aspiranti abilitati e quelle che devono comprendere gli aspiranti non abilitati.

In virtù di un emendamento presentato alla Camera, si è stabilito che fosse consentita l'assegnazione dell'incarico a tempo indeterminato anche agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo che avessero avuto un incarico annuale per l'anno 1968-69. Questa espressione « incarico annuale » ha determinato una grave incertezza di carattere interpretativo e quindi l'impossibilità di applicare la norma, perchè per quanto riguarda gli insegnanti di educazione fisica non si è mai potuto dare un incarico annuale a coloro che non fossero in possesso del titolo previsto, cioè del diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica. In sostanza, con questa norma si voleva venire incontro all'esigenza dei numerosi insegnanti di educazione fisica sforniti del titolo necessario per conseguire l'abilitazione. È da diversi anni che nei confronti di questi insegnanti si sono presi provvedimenti di varia natura al fine di eliminare la situazione anomala cui essi danno origine: si è cercato anzitutto attraverso la frequenza di appositi corsi di portare questi insegnanti al conseguimento del titolo di studio necessario per ottenere l'abilitazione; però malgrado queste provvidenze, il numero di coloro che insegnano nella scuola secondaria sprovvisti di titolo necessario al conseguimento dell'abilitazione è ancora molto elevato. Comunque a costoro non

viene dato l'incarico annuale, a meno che non si trovino negli elenchi speciali o non abbiano frequentato certi corsi speciali, ma viene assegnata la supplenza annuale.

Non potendosi assegnare « incarichi » annuali ai predetti insegnanti di educazione fisica si è cercato attraverso accorgimenti di concedere la precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze annuali da parte dei presidi, agli aspiranti già in servizio nell'anno precedente. A questi, però, non è stato possibile dare la qualifica di « incaricati a tempo indeterminato » così come è stabilito dal punto *b*) dell'articolo 4 della legge n. 282, perchè non avevano potuto ottenere l'« incarico annuale », ma semplicemente una supplenza annuale data dal capo d'istituto. Ecco la ragione per cui si è sentita l'esigenza di presentare un disegno di legge interpretativo. Alla Camera ne sono stati presentati due: uno d'iniziativa dei deputati Caroli ed altri, che è diventato poi il testo base della discussione, tendente a dare una soluzione organica al problema, e l'altro d'iniziativa dei deputati Bronzuto ed altri, tendente a fornire una interpretazione della norma la più aderente possibile allo spirito della legge.

Fatta questa necessaria premessa passiamo all'esame del disegno di legge ora al nostro esame.

All'articolo 1 si vuole stabilire anzitutto che beneficiari della norma di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono gli insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo ai quali è stata conferita la nomina dal capo d'istituto, cioè coloro che hanno ottenuto anche una semplice supplenza annuale. Si supera, pertanto, lo scoglio dell'incarico annuale stabilendo che in virtù della norma prevista dall'articolo 4, punto *b*), della legge n. 282 deve essere concesso l'incarico a tempo indeterminato anche a coloro che hanno avuto nel 1968-69 una supplenza annuale dal capo di istituto.

Con l'articolo 1 del presente provvedimento si vuole, però, anche eliminare definitivamente la situazione anormale che troviamo nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione fisica, e di cui ho fatto cenno all'inizio della mia esposizione.

A tale scopo si consente a coloro che sono sprovvisti di titolo di studio valido per l'abilitazione e che hanno avuto un incarico nell'anno scolastico 1968-69, e in anni precedenti, di conseguire detto titolo attraverso l'iscrizione agli ISEF, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, legge fondamentale per l'insegnamento dell'educazione fisica che stabilisce norme particolari sia per quanto concerne il modo di attribuire incarichi, sia per quanto concerne la preparazione dei docenti in questa disciplina. Mentre il suddetto articolo 24 prescrive che alle prime classi dell'ISEF gli aspiranti possono essere ammessi previo accertamento delle condizioni attitudinali e in numero limitato, l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che tutti coloro che hanno avuto una supplenza annuale nel 1968-69 possono ottenere l'incarico a tempo indeterminato iscrivendosi agli ISEF. Inoltre, non so con quanta coerenza — spiegherò poi il mio punto di vista in proposito — si prevede che anche coloro che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione agli ISEF, per l'anno accademico 1969-70, sono ammessi ai corsi degli ISEF senza limitazione di posti. Infine è previsto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione venga definito il contingente di aspiranti che devono essere ammessi per ogni ISEF; però si precisa anche che tale contingente deve essere pari al numero delle domande presentate, non dovendosi escludere alcuno dal beneficio che si vuole concedere.

L'articolo 1 prevede inoltre l'organizzazione di corsi supplementari, decentrati, di dimensioni almeno regionali, da parte degli ISEF, allo scopo di agevolare la frequenza, e l'assegnazione agli stessi ISEF (al fine di facilitare il loro lavoro) di 70 professori di ruolo per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative.

All'articolo 2 si stabilisce che nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento degli incarichi e supplenze sono iscritti anche coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, purchè dimostrino di essere iscritti agli ISEF, in base alle modalità che ho già ricordato; se detta iscrizione ces-

sa, anche l'iscrizione nella graduatoria dei non abilitati viene a cessare, così come viene a cessare qualora non venga conseguito il diploma entro l'anno accademico 1975-76.

L'articolo 3, infine, ha lo scopo di evitare che la presenza degli insegnanti in parola sia pregiudizievole per coloro che sono in possesso di abilitazione o di titolo di studio valido per l'insegnamento di educazione fisica, e stabilisce pertanto che le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di coloro che sono forniti di titolo, sia di abilitazione sia di studio per conseguire l'abilitazione, possono essere effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione. Dunque, si può dire che le graduatorie anzichè due come per gli altri insegnamenti, in questo caso sono praticamente tre: la graduatoria degli abilitati, dei non abilitati e quella di coloro che sono sforniti di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione. Viene pertanto sancito il diritto per gli abilitati di prendere il posto dei non abilitati e per coloro che sono forniti di titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione di prendere il posto di coloro che sono sforniti di tale titolo. In questo modo non vengono pregiudicati i diritti di coloro che hanno maggiore titolo.

Sotto questo profilo, oltre che sotto il profilo dell'impegno a risolvere definitivamente il problema, ritengo che il disegno di legge sia fundamentalmente valido; vorrei, però, osservare che si potrebbe ancora migliorare il testo al fine di ottenere maggiori garanzie in merito al conseguimento del titolo da parte di coloro che si iscrivono agli ISEF. A tale scopo sarebbe opportuno — a mio avviso — richiedere anche la frequenza dei corsi, cioè stabilire che per l'anno 1970-71 è sufficiente dimostrare l'iscrizione, mentre per gli anni successivi si dovrà dimostrare non solo di essere iscritti agli ISEF ma anche di aver frequentato gli appositi corsi. Ciò è in linea con lo spirito del disegno di legge, in cui si parla infatti dello sforzo maggiore che devono fare gli ISEF, e, in corrispondenza di tale sforzo, dell'impegno che il Ministero si assumerà circa il comando,

presso detti istituti, di un numero notevole di insegnanti.

C A S T E L L A C C I O . Però permette che il diploma sia conseguito entro un limite di tempo molto comodo, considerando che il corso normale è di tre anni.

S P I G A R O L I , relatore. È un altro vantaggio notevole che viene offerto, purchè vi siano però certe garanzie; e ciò viene proprio a suffragare, in certo qual modo, la tesi che sto sostenendo. Si capisce che gli interessati non possono frequentare regolarmente come gli altri; però un tipo di frequenza deve indubbiamente esserci, come c'è stato nel caso di coloro i quali hanno beneficiato della legge n. 932 del 1966. Questi ultimi frequentarono corsi speciali estivi della durata di tre mesi: corsi molto seri, come ho potuto apprendere anche dagli interessati i quali in molti casi esprimevano anche delle preoccupazioni per il duro sforzo richiesto. Quindi, potrà trattarsi di una frequenza, ad esempio, bisettimanale, resa possibile anche dal fatto che la norma prevede un decentramento dei corsi; il disegno di legge, infatti, prevede appunto l'organizzazione di corsi regionali, sotto il patrocinio dell'ISEF più direttamente interessato alla regione priva di tali Istituti.

Penso, quindi, che l'impegno della frequenza debba essere codificato per legge, affinché non sorgano equivoci.

Ho trovato inoltre un po' incoerente la norma di cui al quarto comma dell'articolo 1: « In deroga alle vigenti disposizioni sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-1970 ». Tale norma, infatti, non trova secondo me giustificazione, in quanto si potrebbe trattare anche di aspiranti che non abbiano svolto nessun insegnamento; ma soprattutto la trovo ingiustificata rispetto agli idonei degli altri anni: perchè gli idonei del 1969-70 e non quelli del 1968-69? Com'è noto ogni anno ve ne è un gruppo escluso dalla frequenza.

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Perchè gli altri

hanno avuto l'incarico annuale, mentre quelli di cui si parla ne sarebbero certamente esclusi.

S P I G A R O L I , relatore. Ciò potrebbe creare un precedente pericoloso; potrebbe, cioè, praticamente determinare l'abolizione dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con conseguenze notevolmente gravi, perchè in effetti verrebbe a cessare la ragion d'essere di tale norma, almeno per quanto concerne le limitazioni da essa previste ai fini di assicurare la frequenza a persone con le caratteristiche e i requisiti necessari per poter svolgere la professione d'insegnante di educazione fisica.

D'altra parte sarebbe opportuno che anche coloro i quali sono sforniti del titolo fossero sottoposti ad accertamenti circa le loro condizioni fisiche ad attitudinali per accertare se sono veramente in possesso delle qualità necessarie per frequentare i corsi in questione.

P R E S I D E N T E . Durante le esercitazioni ISEF si sono avute disgrazie: qualche anziano è morto per collasso.

S P I G A R O L I , relatore. Appunto: gli accertamenti sono indispensabili, e ritengo che questo sia un altro problema da tener presente. Dovremmo inoltre affermare il principio, proprio per mettere gli interessati sullo stesso piano di coloro che frequentano regolarmente l'ISEF, che gli anni di servizio da essi svolto durante il periodo in cui sono iscritti all'ISEF non varranno, poi, ai fini della graduatoria, una volta che abbiano conseguito il titolo; perchè altrimenti sarebbe chiara, giusta e logica la richiesta di chi frequenta regolarmente l'ISEF, di avere qualche ora di insegnamento, dato che gli altri, una volta conseguito il titolo senza aver frequentato regolarmente l'Istituto, potrebbero passar loro davanti grazie ai sette anni d'insegnamento svolto mentre essi frequentavano regolarmente i corsi. In proposito, vi è stata una presa di posizione molto vivace da parte degli studenti dell'ISEF: mi sono incontrato con i rappresentanti delle categorie in questione e sono riuscito a far comprendere loro l'opportunità della sana-

toria, la quale però deve aver luogo in modo da non creare grossi svantaggi a danno degli studenti che frequentano regolarmente l'ISEF.

Bisogna infine tener presente l'esigenza di porre fine, una volta approvato il provvedimento in esame, agli interventi di carattere straordinario. . .

C A S T E L L A C C I O . Questo si dice da vent'anni.

S P I G A R O L I , relatore. D'ora in poi, per l'insegnamento dell'educazione fisica, dovranno essere applicate le norme dell'articolo 10 della legge n. 282, per cui chi è sfornito di titolo può avere solo una supplenza e non ha possibilità di incarico a tempo indeterminato.

Dopo le suddette osservazioni mi sembra di poter concludere che il provvedimento è senz'altro, nel suo complesso, valido, per cui chiedo l'assenso della Commissione alla sua approvazione.

R O M A N O . Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una « leggina » che, sotto lo specioso pretesto di dare interpretazione ad una legge precedente, apporta innovazioni notevoli alla legislazione vigente. Pertanto la mia prima richiesta è la seguente: se la Commissione entra nell'ordine di idee di apportare modifiche al provvedimento la prima deve essere quella del titolo, perchè non possiamo, per la serietà del Parlamento, fare apparire come norma interpretativa una norma completamente innovatrice.

Purtroppo abbiamo la responsabilità di non aver promosso una riforma radicale del settore dell'educazione fisica.

Difatti il Parlamento si è trovato nel periodo successivo a quello fascista di fronte alla soppressione delle vecchie accademie ed ha voluto risolvere il problema con l'istituzione, a Roma soltanto, di un istituto per la formazione degli insegnanti di educazione fisica. Successivamente, per analogia, sono stati riconosciuti degli istituti di carattere parreggiato che sono puramente e semplicemente delle botteghe, nelle quali alcuni improvvisati docenti pseudouniversitari hanno pro-

ceduto al rilascio di titoli che hanno un valore scientifico del tutto relativo. Del resto, il fatto denunciato dallo stesso Presidente quando, interrompendo il senatore Spigaroli, ha ricordato che sono accaduti degli incidenti gravi ad insegnanti che hanno frequentato i corsi precedenti, dimostra l'incapacità dei docenti a prestare la propria opera in una disciplina tanto importante come quella relativa alla formazione fisica della gioventù; ed un insegnante di educazione fisica che non è capace di accorgersi dello sforzo che quella disciplina impone agli alunni, sforzo che può portare a conseguenze oltremodo gravi, è un insegnante che dovrebbe essere cacciato non solo dagli istituti superiori di educazione fisica, ma anche dalla scuola secondaria.

Appare quindi evidente, a mio avviso, la necessità di una revisione di tutto l'assetto legislativo in materia di programmi di insegnamento dell'educazione fisica, che non può più basarsi su vecchie concezioni. Gli insegnanti di educazione fisica, infatti, al giorno d'oggi debbono formare i giovani, debbono promuovere attività di ginnastica correttiva, di ginnastica ritmica, attività atletiche, che sono particolarmente importanti in una scuola come quella italiana dove, purtroppo, non è previsto neppure un servizio medico organizzato ed efficiente che possa dare a sua volta un contributo alla formazione fisica dei giovani.

Se vogliamo quindi risolvere veramente questo problema dobbiamo sopprimere gli ISEF, che non danno alcuna garanzia di serietà, e lo stesso Ispettorato centrale di educazione fisica, che è rimasto sostanzialmente il vecchio Ispettorato fascista, organizzato in un modo oggi del tutto inconcepibile. L'insegnamento dell'educazione fisica dovrebbe essere, insomma, promosso attraverso attività di tipo completamente diverso da quelle che attualmente si svolgono nella scuola italiana.

È chiaro quindi che mentre non facciamo la difesa degli istituti superiori di educazione fisica, riconosciamo però che i giovani i quali sono forniti di titolo di studio valido per partecipare all'esame di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica hanno diritto a

veder tutelato il loro impegno, tutela che il Parlamento deve in qualche modo garantire.

Sono inoltre d'accordo con l'onorevole relatore per quanto si riferisce alla frequenza, che, anche a mio parere, dovrebbe essere obbligatoriamente richiesta a coloro che si iscriveranno ai corsi previsti dal disegno di legge in esame. L'approvazione del presente provvedimento costituirà un nuovo motivo di affari per alcuni, diciamo così, bottegai degli istituti superiori di educazione fisica perchè è evidente che l'iscrizione ai corsi di alcune migliaia di nuove unità porterà il patrimonio di questi istituti privati, non controllati da nessuno, a livelli molto elevati, e su tale questione, invece, il Parlamento avrebbe il dovere di vedere chiaro anche per conoscere il reddito dei docenti di questi istituti improvvisati.

La frequenza, dunque, deve essere necessariamente imposta: indubbiamente però, nel momento in cui si impone la frequenza, si deve anche provvedere all'emanazione di disposizioni particolari che consentano a coloro che saranno iscritti a questi corsi di poterli in qualche modo frequentare. Con le disposizioni in esame, si viene a ledere il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: è evidente infatti che, quando si prevede l'ammissione pura e semplice di coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70, si vengono a ledere gli interessi di tutti coloro che sono risultati idonei nei concorsi banditi negli anni precedenti o che risulteranno tali nei concorsi banditi negli anni a venire e che potranno perciò avanzare analoga richiesta; inoltre, quando presso gli ISEF si è proceduto all'elencazione degli idonei nell'anno 1969-70 nessuno pensava che costoro, ad un certo momento, avrebbero potuto essere ammessi a frequentare i corsi di cui trattasi: quindi il criterio con il quale tale idoneità è stata assegnata non è stato ispirato certamente a questa possibilità. Noi non possiamo pertanto legiferare *a posteriori*, creando delle gravi sperequazioni nei confronti di coloro che conseguiranno l'idoneità nel futuro e soprattutto nei confronti di coloro che l'hanno conseguita negli anni precedenti.

Ciò che inoltre mi lascia molto perplesso è la possibilità da parte degli istituti superiori di educazione fisica di organizzare i corsi anche in sedi decentrate, perchè io ritengo che se deve essere seria questa scuola, essa deve essere predisposta al livello dell'università, a contatto con l'università. Come è possibile — io mi domando — organizzare dei corsi, ad esempio, di anatomia in alcune zone decentrate, al di fuori del controllo dell'università, senza le attrezzature delle quali l'università soltanto può disporre, e come sarà possibile per un insegnante seguire dei corsi decentrati di ginnastica correttiva, particolarmente necessaria, ad esempio, per la cura della scoliosi, provocata dalla necessità dei giovani di rimanere curvi sui banchi?

Questi corsi decentrati non rappresenteranno quindi niente di serio e, soprattutto, creeranno la premessa, saranno la base di lancio per consentire agli istituti superiori di educazione fisica di dar vita ad altre organizzazioni che, al di fuori — ripeto — di qualsiasi controllo e di qualsiasi contatto con l'università e senza alcun rigore scientifico nella formazione degli insegnanti, daranno soltanto la possibilità ad alcuni docenti di guadagnare molto denaro in una pseudoformazione di insegnanti di educazione fisica.

Mi lascia infine perplesso anche la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, la quale prevede che il Ministro della pubblica istruzione sia autorizzato a comandare presso gli ISEF pareggiati, con spese a loro carico, 70 professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative. Ora, io non comprendo come avverrà, dal punto di vista contabile, questo passaggio di denaro, poichè lo Stato dovrà continuare a pagare i suoi insegnanti e probabilmente gli ISEF dovranno poi rimborsarlo. La questione non è chiara nel testo del provvedimento in esame, per cui vorrei che il rappresentante del Governo ci dicesse qualcosa in merito.

Chiedo inoltre al Governo un impegno e cioè che a coloro che si iscriveranno agli ISEF sia richiesto il deposito, presso le segreterie, del diploma originale della licenza

delle scuole secondarie superiori: questo al fine di evitare che alcuni giovani si iscrivano agli ISEF continuando a frequentare i corsi universitari in modo da conseguire contemporaneamente una laurea e il diploma di insegnante di educazione fisica. A me sembra infatti che sia inammissibile permettere di frequentare nello stesso periodo di tempo due corsi universitari completamente diversi l'uno dall'altro.

Chiedo quindi — ripeto — che il Governo si impegni a richiedere il deposito del diploma originale presso le segreterie degli ISEF per tutti coloro che si iscriveranno ai corsi in questione.

P I O V A N O . Anche io penso che sia necessario fare una premessa di carattere generale sul significato che assume attualmente nel nostro Paese l'insegnamento dell'educazione fisica. Mi pare, almeno per l'esperienza che tutti abbiamo della vita della scuola, che oggi questo tipo di insegnamento non si possa assolutamente paragonare, per dignità e livello culturale, agli altri che si impartiscono nelle stesse scuole. Normalmente, infatti, le due ore settimanali di educazione fisica sono concepite dai ragazzi, quando le frequentano volentieri, come due ore di ricreazione, in cui hanno la possibilità di mettersi in libertà e di dare sfogo ad una parte delle loro energie rimaste compresse durante le altre ore di lezione, facendo un po' di cosiddetta « ginnastica ».

Ma che questi ragazzi imparino effettivamente qualche cosa, che acquisiscano delle nozioni sul modo di curare ed esercitare il loro corpo con un'educazione igienica, sportiva e anche morale (perchè esiste una morale anche nell'attività sportiva), questo è rarissimo. Normalmente la lezione di educazione fisica delle nostre scuole è quella che ho detto: è l'ora di ricreazione.

Ciò premesso, qualsiasi discorso che eluda il problema di fondo della dignità, del livello culturale di questo insegnamento è un castello fondato sulla sabbia. Finchè le cose stanno come stanno, è ovvio quello che avviene tradizionalmente; l'insufficienza in educazione fisica cioè non ha alcun peso nel giudizio generale che si dà di uno scolaro. Un

giovane per essere respinto in educazione fisica deve avere grossolanamente insultato il professore o avere compiuto gesti che diano pubblico scandalo, perchè altrimenti il giudizio positivo è acquisito.

La legge che è al nostro esame si disinteressa del tutto di questo aspetto essenziale della questione e si limita ad esaminare alcuni problemi e richieste di carattere corporativo, sulla cui fondatezza il relatore e il senatore Romano si sono egregiamente espressi, ma che a mio giudizio sono abbastanza secondari di fronte all'interesse della scuola, che dovrebbe essere primario. Ecco perchè non credo, tra l'altro, che questo sia l'ultimo provvedimento che si prende in materia e non condivido la fiducia del collega Spigaroli in proposito. Come sempre, questa è una guerra di cui si dice ai combattenti, per farli sopportare, che sarà l'ultima; ma sappiamo, purtroppo, che l'ultima guerra è ancora di là da venire.

Detto questo, non so se ci convenga varare un provvedimento del genere per venire incontro ad una spinta che sostanzialmente è una spinta di categoria senza porre mano, una volta per tutte, al problema fondamentale. Ammesso che questo si debba fare, ci sono alcune cose che non comprendo e che vorrei sottolineare.

Non capisco, ad esempio, quel comma dell'articolo 1 in cui si dice che « il Ministro della pubblica istruzione, con suo decreto, stabilisce il contingente degli studenti che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare ». Tale contingente è impossibile da calcolare; come può armonizzarsi questa disposizione con quella successiva che stabilisce che « il contingente sarà di entità non inferiore al numero degli ispiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto »? In sostanza, il Ministro non stabilisce nessun contingente, perchè quelli che lo stabiliscono sono coloro che fanno domanda, in quanto presentando la domanda automaticamente determinano il tetto del contingente. La norma praticamente contempla una eventualità e dà al Ministro una indicazione abbastanza imprecisa.

Sono anch'io d'accordo con quanto hanno detto i senatori Spigaroli e Romano sulla ne-

cessità che l'iscrizione pura e semplice non può fare testo, perchè non è assolutamente vincolativa. Come è assicurata la frequenza? Attraverso quali norme?

Poichè noi vogliamo che si possa contemporaneamente continuare ad insegnare e frequentare i corsi, un minimo di indicazione in questa direzione dovremmo darlo: cioè dovremmo dire esplicitamente che questi corsi non si debbono svolgere in periodo o orario scolastico, ma in altri orari e in altri periodi dell'anno.

Mi sembra quindi che il disegno di legge sia abbastanza monco e sul piano del contenuto essenziale e sul piano di alcuni dettagli che credo valga la pena di definire.

Adesso chiedo ai senatori Spigaroli e Romano: ritenete che la spinta delle categorie sia talmente potente da escludere in partenza che si possa discutere il problema nel suo insieme? Oppure ritenete che questa possibilità esista?

ROMITA, sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione. Il Governo è disponibile per l'esame di un tale provvedimento organico, che deve però essere formulato.

ROMANO. Personalmente auspicherei che si potesse discutere subito il problema nel suo insieme. Mi rimetto, comunque, a quello che decideranno i colleghi della Commissione per la valutazione dell'opportunità e dell'urgenza.

CASTELLACCIO. Prima di entrare in argomento vorrei fare una brevissima premessa; vorrei ricordare che la situazione degli insegnanti — e quindi la situazione di disagio dell'insegnamento di educazione fisica — ha come origine la delimitazione del contingente di coloro che vengono ammessi a frequentare i corsi ISEF; da ciò non nomina del provveditore, non graduatoria provinciale, ma nomine fatte dai presidi. È noto come venivano e come vengono fatte ancora oggi le nomine dai presidi: in gran parte riguardano amici e parenti, raccomandati che non hanno niente a che vedere con i meriti e la preparazione, ma sono il frutto di pressioni di carattere politico o privato. Questa

situazione ha portato nella scuola, e soprattutto nell'insegnamento dell'educazione fisica, insegnanti che non posseggono i requisiti richiesti per l'insegnamento dell'educazione fisica e neppure una preparazione psicologica adatta a tale tipo di insegnamento.

BALDINI. Direi che non hanno neanche la prestanza fisica!

CASTELLACCIO. Neanche la prestanza fisica. Abbiamo infatti degli insegnanti di educazione fisica che non fanno educazione fisica: stanno seduti, conversano oppure portano i ragazzi a passeggio. I ragazzi, che a 14-15 anni sentono naturalmente il desiderio di fare dello sport o del moto, ritornano a casa delusi dell'ora di educazione fisica; le conseguenze si possono immaginare.

La situazione ci deve portare, dunque, a porre delle condizioni.

Veniamo al disegno di legge. Noi permettiamo che si possa conseguire il diploma ISEF nei limiti di sei anni, però non diciamo che per sei anni si devono frequentare i corsi: diciamo che basta soltanto essere iscritti. Tornando al discorso del senatore Spigaroli, è possibile garantire a noi stessi che dopo sei anni l'insegnante di educazione fisica iscritto all'ISEF, magari senza aver sostenuto esami, possa essere liquidato dalla scuola se non abbia conseguito il diploma? Sono nella scuola da diversi anni, dopo i sei anni di iscrizione, che garantiscono la continuità dell'insegnamento io credo che non saremo assolutamente in condizioni da allontanare dalla scuola persone che vi insegnano da oltre dieci anni. Ritengo che si debbano anche accertare i requisiti fisici: i casi ricordati dal Presidente sono chiari. Ho degli amici che hanno la mia stessa età e che, entrati nella scuola media ad insegnare educazione fisica, non hanno mai provato una flessione sulle ginocchia in tutta la loro vita.

Ancora: nella scuola elementare il limite di servizio è di 65 anni, mentre dalla prima media in poi è di 70 anni. A parte il fatto che è difficile a 70 anni controllare 30-40 ragazzi sotto l'aspetto disciplinare, è mai possibile

chiedere ad una persona di tale età di insegnare l'educazione fisica?

È possibile che si possa chiedere di insegnare educazione fisica anche a sessant'anni? A quell'età si possono tuttalpiù dare indicazioni con un gesto della mano: ma che tipo d'insegnamento possa essere questo, lascio intendere a voi.

Credo pertanto che il provvedimento vada modificato. Ad esempio dobbiamo precisare che coloro i quali hanno conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione alla frequenza dei corsi ISEF debbono essere ammessi a frequentarli; credo che ne abbiano più diritto di chi, per una raccomandazione o per pressioni varie, abbia ottenuto la nomina da parte di un preside. Deve cessare il sistema della preparazione degli insegnanti di educazione fisica a Roma, in un istituto centralizzatore, che ha i difetti a tutti noti. La preparazione degli insegnanti di educazione fisica va effettuata a livello universitario: così come verranno istituiti i dipartimenti di storia, filosofia e diritto bisognerà istituire quelli di educazione fisica; e non capisco perchè questo aspetto della formazione umana debba essere contenuto solo in un titolo di scuola secondaria superiore e non anche a livello universitario, come altri insegnamenti.

Giunti a questo punto, desidero presentare un emendamento. L'articolo 1 concede l'iscrizione ai corsi ISEF e contemporaneamente l'estensione dell'incarico annuale a tempo indeterminato a coloro che abbiano insegnato nell'anno scolastico 1968-69 con nomina dei presidi. Ho ricevuto delle lettere da parte di giovani che insegnavano educazione fisica precedentemente all'anno 1968-69 e che in quell'anno hanno prestato servizio militare; per cui, a differenza di chi non ha prestato servizio militare o si è fatto esentare, essi sono tagliati fuori per sempre dall'insegnamento suddetto perchè non hanno la nomina a tempo indeterminato nè la possibilità di essere ammessi ai corsi ISEF. Credo allora che tra coloro che godranno dell'estensione della nomina a tempo indeterminato dovranno essere compresi anche i giovani che nell'anno scolastico 1968-69

non abbiano potuto prestare servizio per assolvere agli obblighi di leva, ma lo abbiano prestato nell'anno scolastico precedente.

G I A R D I N A . È accaduto lo stesso anche per altri settori dell'insegnamento.

I A N N E L L I . Esiste un primo problema: quello della frequenza, che certamente esclude o limita la possibilità, per gli insegnanti in questione, di svolgere l'insegnamento, in alcuni casi; mentre d'altro canto la sola iscrizione non servirebbe a nulla.

Ma vi sono anche altri problemi. Anzitutto quello di coloro che frequentano i corsi ISEF, i quali mi hanno prospettato le loro esigenze, che contraddicono e sono in opposizione a quelle degli insegnanti non di ruolo di educazione fisica. Si dice da parte dei primi, e anche giustamente: « Badate bene, che questi insegnanti di educazione fisica cumulano una serie di punti che consentirà loro di essere immessi nei ruoli e non consentirà a noi di poter accedere ad una posizione di tranquillità giuridica ed economica ».

D'altra parte, i secondi, insegnando come incaricati, intendono che la legge n. 282 più volte ricordata, sia anche a loro applicata, sotto il profilo del punteggio non meno che sotto altri aspetti.

Ora tali situazioni contraddittorie debbono essere vagliate e coordinate: il problema è quello di stabilire chi effettivamente, fra gli insegnanti non di ruolo i quali attualmente insegnano educazione fisica — e qui sono perfettamente d'accordo col collega Castellaccio — tutto possa insegnare tranne tale materia, per insufficienza di preparazione o per inidoneità fisica: non hanno mai avuto, certamente, questi insegnanti reclutati nella grande maggioranza in modo così inadeguato perchè presi da altre discipline, una reale preparazione professionale, un reale bagaglio culturale e professionale. Essi, sono stati comunque per anni ed anni impegnati in tale insegnamento, e allora bisogna procedere ad una sanatoria; però non mi sembra logico che il legislatore debba preoccuparsi dell'iscrizione ai corsi ISEF e non della frequenza.

In secondo luogo, se vogliamo tutelare i giovani che hanno frequentato i corsi ISEF e si immettono nella vita professionale, dobbiamo riservare ai suddetti insegnanti non di ruolo alcune aliquote soltanto dei posti disponibili, per riassorbirli gradualmente negli anni, e non possiamo assolutamente impedire ai giovani usciti dall'ISEF di trovare la sistemazione che spetta loro di diritto.

Ecco perchè questo disegno di legge va attentamente valutato e studiato: potrebbe, infatti, provocare determinate reazioni nell'una e nell'altra categoria se non si arriva a contemperare queste due diverse esigenze.

P E L L I C A N O'. Vorrei fare preliminarmente un breve esame di tutta la situazione. Dichiaro innanzitutto di concordare pienamente con le critiche, avanzate dagli oratori che mi hanno preceduto, circa l'insegnamento dell'educazione fisica, così come finora si è svolto nella scuola italiana. Mentre tutti concordiamo sulla necessità di un nuovo assetto di questa disciplina, il cui insegnamento si può attualmente definire una beffa, noi stessi beffiamo la scuola approvando provvedimenti come questo oggi al nostro esame e portando, così, un ulteriore contributo alla crisi. È evidente, infatti, che le disposizioni del presente disegno di legge (sulle quali peraltro — come ho già rilevato — numerose sono le critiche sollevate dagli onorevoli colleghi) soddisfano esigenze di categoria del tutto particolari, e vengono ad aggiungersi alle innumerevoli altre che in questi ultimi anni sono state approvate sempre dietro pressioni da parte degli interessati, cioè sempre dietro pressioni, per così dire, corporativistiche. Oggi la scuola italiana indubbiamente soffre di molti mali, di cui uno dei peggiori è il corporativismo, che è un residuo del passato e del quale, pertanto, è necessario liberarsi.

Ora, se gli insegnanti di educazione fisica burlano la scuola e la scolaresca, anche noi — ripeto — facciamo altrettanto con l'approvazione di leggi come questa di carattere del tutto settoriale.

D'altra parte, non sono contrario alla tutela degli interessi di chi abbia seriamente

lavorato nella scuola nel settore in questione, anche in considerazione del fatto che — come è stato già rilevato dal senatore Castellaccio — si tratta di giovani che finora sono stati utilizzati in modo completamente indiscriminato. Se si deve arrivare alla legalizzazione di questa situazione, è bene, a mio avviso, che ci si arrivi nel migliore dei modi e approvando il presente disegno di legge noi svalutiamo la stessa funzione di una Commissione legislativa e, perciò, della Commissione del Parlamento.

Circa la disponibilità del Governo ed esaminare in futuro un provvedimento generale di riordinamento del settore, debbo dire che, durante la mia ancora breve vita parlamentare, ho sentito ripetere innumerevoli volte in Commissione, una frase del seguente tenore: « Questo provvedimento deve essere approvato al più presto perchè ci sono pressioni in tal senso, ma, in seguito, sarà inserito in una legge organica . . . ». Si tratta, evidentemente, di un inganno che continuiamo a perpetrare nei confronti degli interessati.

Il senatore Spigaroli non è convinto della bontà del presente disegno di legge, che non ritiene del tutto idoneo a sanare la situazione oggi esistente: questo è quanto penso anche io. Cerchiamo, quindi, di varare un provvedimento che possa effettivamente portare ad un miglioramento sotto tutti i punti di vista per il personale insegnante, in questione. Si contribuirà, così, ad elevare il livello dell'insegnamento di una disciplina tanto importante come l'educazione fisica che — come è noto — non interessa soltanto il campo fisico ma anche quello spirituale.

S P I G A R O L I, *relatore*. Ho poco da aggiungere a quanto ho già detto nel corso della mia relazione. Solo desidero ribadire che dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, a coloro che non siano in possesso del titolo valido per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione fisica e non abbiano ottenuto il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato secondo quanto disposto dall'articolo 1, si dovranno applicare le norme di carattere generale, previste dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

In tal senso mi riservo di presentare un emendamento.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore per i chiarimenti che ha dato sulla natura di questo disegno di legge e ringrazio anche tutti gli onorevoli senatori intervenuti.

La verità è che questo provvedimento presentatosi inizialmente come una leggina interpretativa, viene ora ad introdurre alcuni elementi nuovi che avviano o tentano di avviare ad una soluzione, sia pure parziale, il problema più generale. Sotto questo profilo, per rispondere anche ai dubbi sollevati dal senatore Piovano, ritengo che il disegno di legge debba essere approvato sia pure con modificazioni. Questo perchè non possiamo lasciare in sospeso l'interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge n. 282 del 1969. Potremo discutere se accettare o meno gli orientamenti di soluzione più generali indicati nel testo, ma non mi sembra possibile negare quest'interpretazione, che io ritengo urgente.

Ripeto: il disegno di legge, sia pure modificato e messo nella condizione di preordinare con sufficiente studio soluzioni future, deve essere approvato in attesa che si possa al più presto rivedere il problema generale dell'educazione fisica, magari attraverso una discussione, per la quale il Governo è sempre disponibile, come ho già detto, anche per esaminare eventuali iniziative di carattere più generale.

Per quanto riguardo il discorso di merito vorrei ricordare che questo testo, con gli emendamenti apportati dalla Camera alla redazione originaria, è frutto del tentativo di trovare un equilibrio fra le esigenze contrastanti che sono state ricordate in particolare dal senatore Iannelli. Da una parte, cioè, il problema di realizzare una qualche prospettiva, una qualche apertura, un qualche tipo di garanzia per coloro che anche se già insegnano sono spesso sforniti non solo del titolo ma anche della preparazione necessaria, dall'altra il problema di armonizzare queste esigenze con quelle, importanti, degli allievi degli ISEF, i quali seguono un corso regolare ed hanno diritto ad avere anche essi garan-

tite determinate prospettive. Proprio nell'imminenza della discussione alla Camera di questa proposta di legge, si è lavorato a lungo in sede di Ministero della pubblica istruzione per armonizzare le diverse esigenze prospettate dai sindacati, dai direttori e dai rappresentanti degli studenti degli ISEF. Si era così arrivati alla formulazione di una serie di emendamenti che si riteneva potessero attuare una soluzione intermedia ed equilibrata. Purtroppo, nel corso della discussione alla Camera, taluni di questi emendamenti non sono stati accolti, per cui il disegno di legge, così come si presenta attualmente, tiene poco conto delle esigenze di funzionamento e delle garanzie che dobbiamo dare agli ISEF e ai loro allievi.

Il punto, tuttavia, su cui devo insistere è il seguente: è necessario che il disegno di legge venga approvato perchè esso ha un significato interpretativo della legge n. 282. Il Governo, però, riproporrà alcuni di quegli emendamenti ai quali ho accennato perchè il provvedimento rappresenti una soluzione intermedia ed equilibrata tra le varie esigenze, senza compromettere soluzioni ulteriori, complete ed organiche, di tutto il settore dell'educazione fisica. In particolare è necessario che l'ammissione agli ISEF avvenga attraverso un bando speciale, che preveda, certamente, la visita medica ed un minimo di prove attitudinali. Sempre che si voglia rinunciare ad una prova generale di carattere culturale consentendo, tuttavia, almeno un controllo di carattere medico e attitudinale.

L'altro aspetto rilevante, sul quale il Governo ha intenzione di presentare un emendamento, è quello che riguarda il contingente degli iscritti; non possiamo ammettere che siano gli aventi diritto, con le loro domande, a fissare il contingente, perchè gli ISEF sono istituti specializzati che dovrebbero essere in grado di fornire un certo tipo di preparazione, che dovrebbero essere in possesso di attrezzature adatte e che dovrebbero garantire un certo livello di frequenza. Non possiamo, attraverso un'ammissione indiscriminata, paralizzarli creando disagio non solo a coloro che si iscrivono ora, ma anche agli allievi che li frequentano regolarmente; deve rimanere compito specifico del

Ministero la possibilità di determinare il contingente, sia pure nella misura più ampia possibile, anche tenendo conto dell'eventualità di corsi decentrati, in modo da corrispondere al numero delle richieste avanzate. Non possiamo rendere automatica l'ammissione di un numero indefinito di iscritti i quali, con l'obbligo della frequenza che si vorrebbe introdurre, finirebbero per danneggiare tutti coloro che già frequentano i corsi regolari.

Su questi due punti il Governo presenterà emendamenti per ridare al disegno di legge il carattere di norma interpretativa della legge n. 282 e per ottenere una soluzione la più equilibrata possibile, tale da non compromettere in avvenire soluzioni più generali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 deve intendersi a tempo indeterminato semprechè dimostrino di essere iscritti per l'anno accademico 1970-71 agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad iscrivere, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

In deroga alle vigenti disposizioni, sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. Il contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolarne la frequenza.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, con spese a loro carico, per ciascuno degli anni accademici 1970-71, 1971-72, 1972-73, complessivamente settanta professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative.

Metto ai voti anzitutto il primo comma, su cui non sono stati annunciati emendamenti.

(È approvato).

S P I G A R O L I , *relatore.* L'onorevole rappresentante del Governo ha suggerito sul secondo comma, una modifica che formalizzo nel seguente emendamento: al secondo comma, ultime due righe, sostituire le parole: « per l'anno accademico 1970-71 agli istituti superiori di educazione fisica », con le seguenti altre: « a partire dall'anno accademico 1970-71, e di frequentare i relativi corsi di studio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Il senatore Romano propone un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dello stesso secondo comma, le parole: « Il requisito della frequenza dovrà essere accertato anno per anno ».

S P I G A R O L I , *relatore*. Sono d'accordo.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Romano.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

(È approvato).

Il senatore Castellaccio propone il seguente comma aggiuntivo da inserire dopo il secondo:

« Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito secondo quanto indicato nel primo comma del presente articolo, nell'anno scolastico 1967-1968, non abbiano potuto prestare servizio, con incarico dello stesso tipo, nel successivo anno scolastico 1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il comma aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

S P I G A R O L I , *relatore*. Il Governo ha suggerito di modificare anche il terzo comma, secondo alcuni criteri che condivido e che ho formalizzato in un emendamento tendente a sostituire il testo del citato comma con il seguente:

« Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, per l'anno accademico 1970-1971, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneità fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo ».

P R E S I D E N T E . Occorrerà adoperare peraltro una certa misura. Sono d'accordo sul giudizio, ma non vorrei che si richiedesse una attività atletica vera e propria! L'accertamento dell'idoneità deve essere condotto in modo tale che non ne resti esclusa, alla fine, la maggioranza dei candidati.

Ho poi un'altra preoccupazione, per cui desidero rivolgere una preghiera al Governo. Gli insegnanti ai quali è stato conferito l'incarico nel corrente anno scolastico, temono di perdere il loro servizio per il prossimo anno. Non conosco con esattezza e nei precisi termini la situazione, ma la preoccupazione che, nelle more di questa regolamentazione, il loro servizio possa risultare compromesso non mi lascia indifferente.

S P I G A R O L I , *relatore*. Posso tranquillizzare la Commissione in questo senso.

A questi docenti, nel caso che il disegno di legge non fosse approvato entro il tempo necessario, non viene tolto il posto, se non nella misura del numero maggiore di abilitati o di diplomati dell'ISEF immessi nell'insegnamento dell'educazione fisica. Se il posto esiste, potranno averlo come incarico annuale: a tal fine dovranno rivolgere la prescritta domanda ai presidi, i quali sono tenuti a fare un elenco speciale con graduatoria in base all'anzianità di servizio.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Spigaroli, tendente a sostituire, col testo di cui si è data lettura, il terzo comma dell'articolo in esame.

(È approvato).

Il senatore Spigaroli ha proposto poi un emendamento soppressivo del quarto comma.

S P I G A R O L I , *relatore*. Ritengo che quanto disposto dal quarto comma crei una situazione di sperequazione tra coloro che sono risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi nel 1969-70 e gli idonei dei concorsi degli anni precedenti.

R O M A N O . Condivido le preoccupazioni dell'onorevole relatore. Sono soprattutto preoccupato per quello che potrà accadere in futuro, dato che questa deroga determinerà quasi certamente altre richieste.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Presumibilmente coloro che sono risultati idonei nei concorsi banditi per l'anno accademico 1969-70 non sono stati in grado di avere un incarico di insegnamento nell'anno 1968-69: quindi, per essi non si può pensare ad una conferma nel 1969-70, dell'incarico stesso. Gli idonei dei concorsi precedenti, invece, in larga misura rientrano tra coloro ai quali si riferiscono sia il primo comma, sia il secondo comma (quest'ultimo prevedendo la loro iscrizione agli ISEF). Il quarto comma, si riferisce pertanto ad un gruppo di insegnanti, non ammessi all'ISEF a causa del numero chiuso, che non hanno neppure potuto ottenere l'incarico per un anno di insegnamento; questi docenti, di conseguenza, sarebbero gli unici a rimanere esclusi dall'ISEF.

Comprendo quindi le perplessità dell'onorevole relatore, ma non posso non dichiararmi contrario alla soppressione di questo comma.

S P I G A R O L I , *relatore*. Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il quarto comma in questione.

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato da parte del Governo un emendamento tendente a sostituire le parole: « Il contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto » con le seguenti altre: « L'ammontare complessivo del contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo all'immatricolazione ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo la formulazione attuale dell'articolo 1, il Ministero della pubblica istruzione, che pur deve stabilire il contingente, non avrebbe in effetti alcuna possibilità di controllo.

C A S T E L L A C C I O . Tra coloro che hanno insegnato nel 1968-69 qualcuno potrebbe restare fuori dal contingente e non iscriversi all'ISEF: in tal caso non otterrebbe mai la nomina a tempo indeterminato.

S P I G A R O L I , *relatore*. Il contingente verrà stabilito in base al numero di coloro che hanno superato le prove attitudinali, quindi dopo le prove di selezione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma nel suo insieme che, con l'emendamento testè introdotto e con una modifica di coordinamento, risulta così formulato:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. L'ammontare complessivo del contingente sarà di entità non inferiore al numero

degli aspiranti aventi titolo all'immatricolazione. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la relativa frequenza ».

(È approvato).

All'ultimo comma dell'articolo 1 è stato presentato dal senatore Romano un emendamento, tendente a sostituire l'intero testo con il seguente: « Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare, sino all'anno accademico 1975-76, professori di ruolo di educazione fisica, entro il limite massimo di settanta unità, presso gli istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti comandati ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano all'ultimo comma dell'articolo 1, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, semprechè dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Spigaroli, un emendamento, al primo comma, tendente ad aggiungere alla fine, dopo le parole « di educazione fisica » le altre « e di frequentare i relativi corsi ».

Al secondo comma, sempre dal senatore Spigaroli, è stato presentato un emendamento, tendente ad aggiungere dopo le parole « istituti superiori di educazione fisica » le altre: « e la relativa frequenza ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è aggiunto:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)32^a SEDUTA (12 giugno 1970)

partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».

A questo articolo il relatore senatore Spigaroli ha presentato il seguente comma aggiuntivo:

« A decorrere dall'anno scolastico 1970-71, a coloro che non sono in possesso del titolo richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione fisica e non abbiano ottenuto il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di cui al precedente articolo 1, si applicano le norme previste dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1969, n. 282 ».

S P I G A R O L I , *relatore*. L'emendamento tende a mettere la parola fine a questa serie di leggi di sanatoria.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole relatore, ma mi parrebbe più opportuno che l'emendamento (con il quale, in definitiva, non si fa altro che stabilire che la legge ordinaria dovrà avere applicazione) fosse trasformato in un ordine del giorno, che il Governo si impegna ad accogliere.

S P I G A R O L I , *relatore*. Accetto il suggerimento del rappresentante del Governo di trasformare l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge recante l'interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282,

manifesta la propria determinazione a che, con decorrenza dall'anno scolastico 1970-71, a coloro che non sono in possesso del titolo richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione fisica e non abbiano ottenuto il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in discussione, siano applicate le norme previste dall'articolo 10 della legge n. 282 del 1969 sopra citata ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 con alcune modifiche formali nella prima parte e cioè con la sostituzione delle parole: « All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è aggiunto », con le seguenti: « Nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è inserito il seguente: ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI